



FONDAZIONE <CASA DI ORIANI>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO

-
- APPROVATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE CON ATTO DELIBERATIVO N° 11 DEL 19 DICEMBRE 2003
 - MODIFICAZIONI APPORTATE AGLI ARTICOLI 16 e 25 CON DELIBERAZIONE DEL C.D.A , VERBALE N° 5 DEL 27 OTTOBRE 2010
 - MODIFICAZIONI E SOPPRESSIONI APPORTATE AGLI ARTICOLI 5 e 16 CON DELIBERAZIONE DEL C.D.A., VERBALE N.5 DEL 20 DICEMBRE 2012

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle norme dello statuto e il funzionamento degli organi della Fondazione. Per quanto non vi sia previsto, si fa riferimento alle norme di legge in materia e allo statuto.
2. Qualora si presentino casi non disciplinati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento, la decisione su di essi spetta al Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.
3. Ogni revisione al testo del presente regolamento deve essere proposta al Consiglio di amministrazione dal Presidente e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti in carica del Cda.

Art. 2

Diffusione

1. Del regolamento viene depositata copia nella sala delle adunanze, a disposizione dei consiglieri; copia viene consegnata ai consiglieri e ai soci fondatori e sostenitori.

Capo II SOCI FONDATORI E SOSTENITORI

Art. 3.

Soci fondatori

I soci fondatori sono fissati dallo statuto.

Art. 4.

Ammissione a socio sostenitore

1. I soggetti pubblici e privati che intendono essere ammessi a soci sostenitori presentano domanda al Consiglio di amministrazione, impegnandosi ad accettare lo statuto e a corrispondere un apporto annuale per almeno tre anni. Il Consiglio di amministrazione esamina le domande entro sessanta giorni dal loro ricevimento e, nel caso di esito negativo, lo motiva per iscritto ai richiedenti.
2. Il giudizio del Cda è inappellabile e insindacabile.
3. L'apporto annuale minimo è fissato in € 2.000,00.
4. I soggetti pubblici e privati, che hanno formalmente accettato di entrare a fare parte della Fondazione come soci sostenitori prima della sua formale costituzione, si considerano ammessi senza ulteriori procedure.
5. I soci sostenitori nominano consiglieri nel numero e con le procedure indicate nell'art. 5.

Capo III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 5.

Composizione

1. La composizione ordinaria del Cda è fissata in cinque membri, la maggioranza dei quali di nomina degli Enti locali territoriali, 1 di nomina della Fondazione Cassa di Risparmio. Il Comune di Ravenna, nell'ambito della quota spettante agli EE.LL., nomina due consiglieri; la Provincia di Ravenna nomina un consigliere. Il 5° membro è a disposizione delle designazioni dei soci sostenitori.

2. Il consiglio è validamente costituito e funzionante con un numero di consiglieri in carica non inferiore a 4 (quattro)

3. I soci sostenitori, il cui singolo contributo annuo sia pari o superiore a €50.000,00, hanno diritto alla nomina di un consigliere con la procedura di cui al successivo comma 4.

I soci sostenitori, il cui conferimento sia inferiore ad €50.000,00, possono partecipare alle sedute del C.d.A. in qualità di invitati senza diritto di voto.

4. Per procedere alla nomina del consigliere spettante ai soci di cui al comma 3, il Presidente convoca in specifica assemblea i soci sostenitori interessati. L'assemblea nomina, con le modalità di voto che autonomamente stabilirà, il consigliere spettante.

5. Alle sedute del Consiglio è invitato il Sindaco del Comune di Casola Valsenio ogni volta che figurino nell'ordine del giorno questioni direttamente o indirettamente connesse col Cardello, nonché gli assessori alla cultura dell'Amministrazione Provinciale e del Comune di Ravenna.

Art. 6

Partecipazione alle sedute

1. Il consigliere entra in carica all'atto dell'insediamento del Cda.

2. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza prima di lasciare l'aula deve darne comunicazione al Segretario che ne prende nota a verbale.

3. Il consigliere viene informato tempestivamente sulle pratiche del Consiglio da parte del Presidente.

Art. 7

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica sono presentate, per iscritto, al Presidente e al Socio da cui il consigliere è stato nominato. Esse sono irrevocabili e non richiedono presa d'atto da parte del Consiglio e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio procede alla surrogazione del consigliere dimessosi non appena il Socio fondatore o sostenitore abbia nominato il suo rappresentante.

Art. 8

Astensione obbligatoria

1. I membri del Consiglio debbono astenersi dal prendere parte alla trattazione di questioni per le quali sussista un interesse loro personale o di parenti o affini, fino al quarto grado civile.

2. L'obbligo di cui al comma precedente non sussiste quando l'atto in discussione sia dovuto e vincolato dalla legge.

Art. 9

Indennità ai consiglieri

1. I consiglieri non hanno diritto ad indennità per la partecipazione ai lavori del Consiglio di amministrazione. Hanno diritto a rimborsi spesa per l'espletamento di eventuali incarichi o mandati formalmente conferiti.

2. Per il funzionamento del Consiglio di amministrazione sono disposti appositi stanziamenti nel bilancio di previsione.

Capo IV

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 10

Convocazione

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente uscente entro il termine perentorio di dieci giorni dalla nomina dei consiglieri da parte dei soci fondatori e sostenitori e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta è presieduta dal consigliere anziano, fino alla elezione del Presidente.
3. Nella prima seduta si procede innanzitutto alla convalida dei consiglieri, indi all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
4. In seguito, il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente.
5. Il Consiglio di amministrazione è altresì convocato dal Presidente su richiesta di un terzo dei consiglieri e/o dell'intero Collegio sindacale nel termine massimo di 20 giorni inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Art. 11

Avviso

1. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente e viene consegnata al domicilio di ciascun Consigliere e Sindaco revisore a mezzo posta almeno cinque giorni prima della seduta.
2. Nel caso di urgenza, quando ciò risulti giustificato dall'esigenza di esame immediato di determinati affari, la convocazione può avvenire, o per posta o fax o a mano, 24 ore prima.
3. Il Presidente, di concerto con il Consiglio di amministrazione, può disporre che le giornate di convocazione del Consiglio siano stabilite secondo un calendario predeterminato.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare nella seduta.

Art. 12

L'ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da iscriverne all'Ordine del Giorno compete al Presidente, sentito il parere del Direttore.
2. La proposta dei Consiglieri, singoli od in gruppo, deve essere presentata per iscritto.
3. Il Presidente può decidere di non iscriverne la proposta all'Ordine del Giorno, dandone motivata comunicazione ai proponenti i quali, nella prima seduta, possono chiedere il pronunciamento del Consiglio sulla proposta. Il Consiglio decide a maggioranza.

Art. 13

Consultazione degli atti

1. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono depositati presso la Direzione, nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti.
2. I consiglieri possono ottenere dagli uffici tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato; sono però tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Capo V LE RIUNIONI CONSILIARI

Art. 14

Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto nella seduta di insediamento del Consiglio, subito dopo la convalida, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione e a maggioranza dei presenti nelle successive.
2. Il Presidente, salvo dimissioni o sfiducia da parte del Consiglio, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione stesso.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.
4. Il Presidente cessa dalla carica in caso di una mozione di sfiducia votata a scrutinio segreto con la stessa maggioranza che ne ha determinato l'elezione. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Nella stessa seduta, o in quella successiva, il Consiglio provvede alla nomina del nuovo Presidente, a termini di regolamento.
5. In caso di dimissioni, impedimento assoluto o sfiducia, il nuovo Presidente viene eletto nella seduta del Consiglio immediatamente successiva alla verifica di tale stato.

Art. 15

Poteri del presidente

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge e dallo statuto, il Presidente rappresenta il Consiglio di amministrazione, ne tutela la dignità e le funzioni, cura la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, convoca e presiede il Consiglio, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio stesso.

2. Nel corso delle sedute del Consiglio, il Presidente: a) concede la facoltà di parlare; b) precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione e alla votazione del Consiglio; c) proclama il risultato delle votazioni; d) ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta; e) ha potere discrezionale per mantenere l'ordine ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

Art. 16

Validità delle sedute

1. L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Il numero dei presenti viene accertato ad inizio di seduta dal Segretario che ne annota i risultati a verbale.
3. Nel caso che, trascorsi trenta minuti dall'ora di convocazione, non si raggiunga il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, ne fa dare atto a verbale, dichiara deserta la riunione e congeda i consiglieri convenuti.
4. I consiglieri che entrano o escono dopo l'accertamento ad inizio seduta sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi.
5. Qualora il numero dei presenti risulti inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata non valida per gli oggetti ancora da trattare e quindi legalmente sciolta. Di tutto viene dato atto a verbale, indicando numero e nome dei consiglieri presenti al momento dello scioglimento.

Art. 17

Ammissione di funzionari in aula

1. Il Presidente e il Direttore possono invitare funzionari della Fondazione ad effettuare relazioni o a fornire informazioni e quant'altro risulti necessario durante le sedute del Consiglio. Possono altresì essere invitati consulenti, professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto della Fondazione, rappresentanti di altri enti o qualunque altra persona risulti utile, per fornire delucidazioni e chiarimenti.

Art. 18

Ordine dei lavori

1. Conclusi gli adempimenti preliminari, il Presidente presenta al Consiglio le eventuali comunicazioni.
2. Le comunicazioni del Presidente precedono quelle eventuali dei consiglieri, i quali possono chiedere successivamente la parola.
3. Dopo le eventuali comunicazioni inizia la discussione delle proposte iscritte all'ordine del giorno, che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione. L'ordine della trattazione può essere modificato, su proposta del Presidente, di un Consigliere, del Direttore, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione, senza discussione.
4. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno della seduta. Sono ammesse per contro le proposte che abbiano lo scopo di chiarirne gli orientamenti e siano dettate da particolari motivi di attualità ed urgenza circa il tema su cui si deve esprimere. Comunque, esse non si devono mai sostanziare in specifici provvedimenti amministrativi.

Art. 19

Sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengono, di regola, presso la Biblioteca, in apposita sala.
2. Il Presidente può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga, eccezionalmente, in luogo diverso.
3. La sede ove si tiene il Consiglio di amministrazione è sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Capo VI LA VOTAZIONE

Art. 20

Votazione palese e segreta

1. Quando la votazione avviene in forma palese, il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare, per alzata di mano, prima coloro che sono favorevoli, poi i contrari, infine gli astenuti.
2. Controllato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato che è soggetto a riprova se ciò venga richiesto anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo l'effettuazione della votazione stessa.
3. Quando sia prescritto dalla legge, dallo statuto o dal regolamento di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata a mezzo di schede.
4. I consiglieri che si astengono sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.
5. Nel caso di irregolarità, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
6. Terminata la votazione ed ultimato lo spoglio con l'aiuto del Direttore, il Presidente comunica al Consiglio il risultato.

Art. 21

Esito della votazione

1. I consiglieri che si astengono dal voto si computano ai fini della legalità dell'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
2. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e dei voti contrari alla proposta e quello degli astenuti.
4. Quando sia iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati.

Capo VII VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 22

Redazione

1. Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido per documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari; per la loro compilazione è eventualmente coadiuvato dagli impiegati della Fondazione.
3. I processi verbali delle deliberazioni contengono l'indicazione dei presenti, il tipo di riunione, il tipo di votazione, l'indicazione degli astenuti ed il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta.
4. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Direttore prima della lettura del verbale al Consiglio.
5. I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati, a chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal Presidente e dal Direttore.

Art. 23

Approvazione

1. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio in una seduta successiva.
2. Ogni verbale viene depositato presso la Direzione, a disposizione dei consiglieri, tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione. Quando un consigliere lo richieda, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richieda rettificazioni.
3. Ultimata la lettura, il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Ove nessuno si pronunci, il verbale si intende approvato alla unanimità.
4. Ogni membro del consiglio può chiedere la rettifica di un verbale di deliberazione se ritiene che esso non rispecchi fedelmente l'andamento o l'esito della discussione. La rettifica non

può riguardare in alcun modo il merito dell'oggetto discusso. Delle rettifiche approvate dal Consiglio si fa nota nel verbale rettificato, a cura del Direttore.

Capo VIII COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 24

Nomina e compenso

1. Qualora entro sei mesi dalla prima riunione del Consiglio permanga l'inadempienza dei soci fondatori alla nomina dei sindaci revisori, il Presidente convoca in specifica assemblea i soci fondatori. L'assemblea nomina, a scrutinio segreto, a maggioranza di voti, i sindaci nel numero prescritto.
2. Il compenso dei sindaci revisori è fissato dal Consiglio.

Capo IX ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 25

Abrogazione di norme precedenti

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni precedente normativa in materia con esso incompatibile.